

ansaldo   energia		Title	Document no.	
		<b>Whistleblowing</b>		<b>AE GROUP-DI-012</b>
Rev.	Document type	Language	Pages	Security Level
1	Directive	English/Italiano	1/34	<b>Internal</b>

Date	Rev.	Prepared by	Checked by	Cross-checked by	Approved by
15.11.2023	1	C. Piaggio	M. Grillo	Not applicable	F. Fabbri
		AEN Corporate, Legal Affairs and Risk Mng	Deputy General Manager		AEN CEO
01.06.2022	0	C. Piaggio	M. Grillo	Not applicable	G. Marino
		AEN Corporate, Legal Affairs and Risk Mng	Deputy General Manager		AEN CEO

**DOCUMENT REVISION HISTORY**

Revision	Paragraph changed	Change made	Date
0	First issue	-	2022-07-01
1	General revision	-	2023-11-15

---

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	2/34

## INDEX

<b>1. SCOPE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. FIELDS OF APPLICATION.....</b>	<b>4</b>
<b>3. REFERENCES .....</b>	<b>4</b>
4.1 ABBREVIATIONS .....	5
4.2 TERMS AND DEFINITIONS .....	5
<b>5. PROCESS DESCRIPTION.....</b>	<b>8</b>
5.1 GENERAL PRINCIPLES .....	8
5.2 REPORTING CHANNELS THROUGH INTERNAL CHANNEL .....	11
5.3 INVESTIGATION AND VERIFICATION OF THE REPORT .....	12
5.4 REPORTING CHANNELS THROUGH EXTERNAL CHANNEL .....	15
5.5 REPORTING .....	16
5.6 DISCIPLINARY MEASURES AND OTHER INITIATIVES.....	16
5.7 RECORD KEEPING AND TRACEABILITY .....	17
5.8 PROCESSING OF DATA FOR DATA PROTECTION PURPOSES .....	17
<b>6. ANNEXES .....</b>	<b>18</b>

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	3/34

## 1. SCOPE

The Directive defines the process of receiving, analyzing and managing reports of illegal conduct, anonymous or confidential, by the personnel of the Ansaldo Energia Group companies and by third parties.

## 2. FIELDS OF APPLICATION

This Directive shall apply to all the companies of Ansaldo Energia Group.

## 3. REFERENCES

AE GROUP-PL-004	Anti-Bribery and Corruption policy
AE GROUP-DI-005	Anti-Bribery and Corruption Directive
Code of Ethics	Code of Ethics of AE Group approved by the Board of Directors of Ansaldo Energia S.p.A. and implemented by all its subsidiaries
Directive EU 2019/1937	Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law
Italian Legislative Decree 10 March 2023, no. 24	Implementation of Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of whistleblowers who report offences or irregularities of Union law and concerning the protection of persons report offences or irregularities of national regulatory provisions
Italian Legislative Decree 8 June 2001, no. 231	Italian provisions concerning the administrative liability of the legal persons, the companies and the associations, including unincorporated associations, under article no. 11, of Italian law 29 September 2000, no. 300
UNI ISO 37001	Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	4/34

## 4. ABBREVIATIONS, TERMS AND DEFINITIONS

### 4.1 Abbreviations

AEN	Ansaldi Energia S.p.A.
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione (Italian Anti-Corruption Authority)
CO	Compliance Officer
OdV	Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (Supervisory Board)

### 4.2 Terms and Definitions

Compliance Officer of the Group	The role of compliance officer (hereinafter "CO of the Group") is performed by the person in charge of the Central Function in charge of Compliance Activities (as per the organizational documents in force)
Compliance Officer of the Companies	The role of Compliance Officer of the individual Company (hereinafter "Corporate CO") is performed by the head of the Legal Organizational Unit. In the absence of such a function, the role is carried out by the legal representative of the Company or by another person identified by the same and in the latter case, appointed by formal deed
Unlawful Conduct	Conduct, including omission and indulgence, carried out by personnel of AEN or of AEN Group companies or by business partners of AEN Group, in violation:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• of external legislation;</li> <li>• the Code of Ethics, the Anti Bribery Policy or other internal company and group regulations;</li> <li>• with reference to the Italian companies, the provisions of Legislative Decree 231/01 and/or breaches of the Model implemented by the Companies pursuant to Legislative Decree 231/01</li> </ul>
Ansaldi Energia Group	Includes Ansaldi Energia S.p.A. and all its controlled companies, whether directly or indirectly
Working context	Current or past working or professional activities through which, a person acquires information about the Unlawful Conduct and in which they could risk facing retaliation if reported
Public Disclosure	Making public information about Unlawful Conduct through press or electronic tools or dissemination capable of reaching many people

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	5/34

Facilitator	The person who assists the whistleblower in the reporting process, operating within the same working context and whose assistance must be kept confidential
Model ex D.Lgs. 231/01 or Model	Document implemented by the Italian companies of the Group in order to prevent the commitment of the crimes mentioned under Italian legislative decree no. 231/01 and subsequent amendments
Supervisory Board ex D.Lgs. 231/01 or OdV	Italian board with multi-party structure appointed by the Italian Boards of Directors that have adopted the Model pursuant to Legislative Decree 231/01 and which has, among other things, the tasks of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• on the basis of the approved plan of actions and specific controls, verifying the correct performance of Company activities involving a risk of commitment of offence under the Model;</li> <li>• verifying and investigating any received reports concerning Model breaches, and, if they are founded, preparing a report for the party in charge of determining whether penalties should be applied</li> </ul>
Personnel	Executives, directors, employees or temporary workers of AEN and of the Companies of the Group
Report	Any communication by the whistleblower which that person becomes aware of due to his/her functions/role (where applicable) of information concerning Unlawful Conduct affecting one or more Group companies and / or its Personnel or business parties with the Group
Whistleblower	An individual who carries out internal or external reporting or public disclosures of information on unlawful conducts known within the context of his/her work environment. Together to such individual, the whistleblower can be: <ul style="list-style-type: none"> <li>• self-employed workers, including those indicated in chapter I of law 22 May 2017, n. 81, as well as the holders of a collaboration relationship referred to in article 409 of the code of civil procedure and in article 2 of legislative decree n. 81 of 2015, who carry out their work at the Ansaldo Energia Group;</li> <li>• workers or collaborators who carry out their working activity in the Group, who supply goods or services, or who carry out works on its behalf;</li> <li>• freelance and advisors who work for the Ansaldo Energia Group;</li> </ul>

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	6/34

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• shareholders and persons having administrative, management, control, supervisory or representative functions, even if these functions are exercised on a mere <i>de facto basis</i>, at public or private sector</li> </ul>
Accused Person	Individual or entity mentioned in the internal or external report or in the public disclosure as a person to whom the unlawful conduct is attributed or as a person otherwise involved in the reported or publicly disclosed unlawful conduct
Internal Report	Written or oral communication concerning Unlawful Conduct made using internal channel.
External Report	Written or oral communication concerning Unlawful Conduct made using external channel
Business Partner	External party with whom AEN has or plans to establish any form of commercial relationship
Stakeholder	<p>Person or organization that can influence, be influenced, or perceive itself as influenced by a decision or activity of one of the Group Companies. Stakeholders can be internal or external to the Group. The main external Stakeholders include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• the inhabitants of local communities and their aggregations (committees, associations, etc.);</li> <li>• the authorities and public administrations;</li> <li>• clients;</li> <li>• competitors;</li> <li>• consultants;</li> <li>• financial counterparties;</li> <li>• non-profit third parties;</li> <li>• vendors;</li> <li>• potential investor;</li> <li>• sales promoters</li> </ul>

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	7/34

## 5. PROCESS DESCRIPTION

### 5.1 General Principles

The following principles must be considered in the management process of reports:

- **Obligation to report Unlawful Conduct:** the Personnel of AEN and of the Companies of the Group who, due to his/her functions/role, become aware of illegal conduct, is obliged to report such conduct according to the content of this document.
- **Protection:**
  - of the whistleblowers;
  - of the facilitators;
  - of the individuals who work in the same working environment of the whistleblower and who are linked to him/her by a stable emotional or within the fourth grade of consanguinity;
  - of the whistleblower's work colleagues, who work in the same working environment and who have a regular and current relationship with said person;
  - of the entities owned by the whistleblower or for which he works, as well as of the entities that operate in the same working environment;
  - of the persons involved in the report management process.

AEN and the AEN Group Companies ensure the protection of the above mentioned persons and of the persons involved in the report management process against any retaliatory action and / or discriminatory behavior (for example, dismissal, bullying, demotion, unjustified relocation, harassment in the workplace, other forms of retaliation that lead to unbearable working conditions) in case of in the internal or external report or in the public disclosure. The protections are also provided in cases of anonymous reporting, if the Whistleblowing has been subsequently identified and has suffered retaliation.

The aforementioned protection is ensured by AEN and by the AE Group Companies even if the report occurs:

- when the legal relationship has not yet begun, if the information on the unlawful conduct has been acquired during the selection process or in other pre-contractual phases;
- during the trial period;
- after the termination of the legal relationship if the information on the unlawful conduct has been acquired in the course of the relationship itself.

The protections provided for the Whistleblower:

- cease in the event of a sentence, even of the first instance, which ascertains criminal liability against the Whistleblower for slander or defamation or in any case for the same crimes committed with the complaint to the judicial or accounting authority or his/her civil liability for having reported false information reported intentionally with willful misconduct or gross negligence (the same protections apply for any retaliation

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	8/34

- suffered as a result of the Whistleblowing if the unfavorable first instance sentence for the Whistleblower is not confirmed);
- do not apply if the whistleblower has acted with the awareness of disclosing untrue news.
  - **Protection in case of reports in bad faith:** AEN and the AEN Group Companies ensure adequate protection for Personnel accused in bad faith and / or erroneously.
  - **Duty of confidentiality:** AEN personnel and the personnel of the Companies of the Group and the Supervisory Board members pursuant to D.Lgs. 231/01 who receive a report and / or who are involved, for any reason, in the management of the report, must guarantee the maximum confidentiality of the information contained therein and of the Whistleblower's identity. Therefore, the identity of the Whistleblower and any other information from which his/her identity can be inferred, directly or indirectly, cannot be disclosed, without the express consent of the Whistleblower, to persons other than those competent to receive or follow up on the reports. The Accused Person has no right to obtain information about the origin of the Report, nor information about the personal data of the Whistleblower, unless the dispute is based, in whole or in part, on the report and knowledge of the identity of the Whistleblower is essential for the defense of the Accused Person. In this case, the report will be usable for the disciplinary procedure only in the presence of the express consent of the reporting person to reveal their identity.
  - **Protection of the Accused Person identity:** AEN, the Companies of the Group and the Supervisory Board ensure the confidentiality of the identity of the Accused Person, without prejudice to any further form of liability provided for by the law which imposes the obligation to communicate the name of such person (e.g. example in the case of requests from the Judicial Authority). The prohibition on disclosing the identity of the Whistleblower applies not only to the name of the Whistleblower, but also to all the elements of the Report, including the attached documentation, to the extent that their disclosure, even indirectly, may allow for the identification of the Whistleblower.
  - **Protection of the confidentiality of information:** AEN, the Companies of the Group and the Supervisory Board ensure the protection of information confidentiality and its treatment in compliance with the privacy legislation in force. Personal data that are manifestly not useful for processing a specific report are not collected or, if collected accidentally, are immediately canceled by AEN and the Group Companies.
  - **Protection of the integrity of the Reports:** all the Reports received and the relevant documentation are adequately archived to ensure that there are no dispersions and / or transmissions of information in contrast with the principle of protecting the confidentiality of the Whistleblower and the Accused Person. This documentation is kept for the time necessary to process the report and in any case no later than five years from the date of communication of the final outcome of the procedure.
  - **Duty of independence and professionalism in the management process of Reports:** persons in charge of managing the reports at AEN and the Companies of the Group carry out their activities ensuring the maintenance of the necessary conditions of independence and required objectivity, confidentiality, competence and professional diligence. In this regard, AEN guarantees that the management of the internal reporting channel is entrusted

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	9/34

to personnel specifically trained in the field of privacy and the discipline of whistleblowing for the management of the same.

- **Duty to provide information and training:** AEN and the Group companies envisage adequate information and training initiatives for personnel on the subject and on the measures, tools and reporting channels adopted; they also ensure adequate information to Third Parties, also through publication on a dedicated section of the institutional website.
- **Prohibition of waivers and transactions:** waivers and transactions, in whole or in part, which have as their object the rights and protections provided for by the decree (231/2001) are not valid, unless they are made in appropriate places (such as union jurisdictional or administrative offices).

With reference to the above-mentioned principles, it is pointed out that:

- the Report does not constitute a violation of the obligations deriving from the contractual relationship between the Accused Person and AEN or the Company of the Group to which he/she belongs;
- if the Personnel of AEN or of a Group Company are aware of an Unlawful Conduct and fail to report, such conduct or indulgence constitutes a violation of the provisions contained in this Directive with the application, by the competent company functions, of the consequent disciplinary sanctions;
- the Whistleblower who, at the time of reporting, had the well-founded reason to believe that the information on the violations were true and fell within the scope of the conduct/violations to be reported pursuant to this Directive, may in no case be exposed to disciplinary action or contractual consequences, not even if, subsequently, it should emerge that the aforementioned report is inaccurate or unfounded;
- any Whistleblower who feels they have been the subject of a retaliatory and/or discriminatory act as a result of a whistleblowing Report can:
  - submit a new Report concerning the retaliation suffered, so that the necessary measures are taken to restore the situation and / or to remedy the negative consequences related to the discrimination, as well as to initiate disciplinary proceedings against the subject author of the discrimination;
  - notify to ANAC the retaliations he believes he has suffered (applicable in the case of a Whistleblower who has made a report relating to an accused person who operates within a company incorporated under Italian law). In order to acquire essential investigative elements for ascertaining retaliation, ANAC can make use of the Italian National Labor Inspectorate, without prejudice to the exclusive competence of ANAC with regard to the evaluation of the elements acquired and the possible application of the administrative sanctions under the Italian Legislative Decree 24/2023.

The Group encourages an activity of communication and information to the Personnel in order to ensure the widest knowledge and the most effective application of this Directive, by illustrating the regulations on reporting, functioning and accessing to the channels and tools put in place for internal reporting as well as the channel, procedures and conditions for making external reports and the system of sanctions in the event of violations of this Directive.

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	10/34

In addition, the aforementioned information must be easily visible in the workplace, for example by publishing this Directive on the intranet.

Personnel who have doubts about the application of this Directive can contact the Company CO for the necessary clarifications.

Finally, the Group informs business partners and, more generally, all its Stakeholders of the channels through which they can make a report of illegal conduct, by publishing this Directive on the AEN website and providing clear information on the channel, procedures and conditions for making internal and external reports.

## 5.2 Reporting channels through internal channel

The personnel and the business parties and the stakeholders file the reports as soon as they become aware of the facts to be reported. Such report can be file in oral or written form.

AEN and the Company of the Group have made available the following channels:

- the **written reports** can be made using:
  - **IT platform** available at <https://ansaldoenergia.integrityline.com/>. This platform uses an encryption protocol that guarantees security and confidentiality in the management of the report. Through the encryption protocol, the data of the whistleblower registered in the platform to report are segregated in a dedicated section for the specific Group Company for which the platform report is to be made;
  - **e-mail address** [reports@ansaldoenergia.com](mailto:reports@ansaldoenergia.com);
  - **mail** to the attention of the Compliance Officer of AEN Group at the registered office of Ansaldo Energia S.p.A.. In this case, on the envelope, the whistleblower must clearly indicate in the subject of the report that it is a whistleblowing report for which he intends to keep his/her identity confidential and benefit from the protections provided in the event of any retaliation suffered as a result of the report;
- the **oral reports** can be made through:
  - **IT platform** available at <https://ansaldoenergia.integrityline.com/>. This platform allows the whistleblower to make oral reports;
  - **request for a face-to-face meeting** to be scheduled within a short period after the request. The request must be sent using the follow email address [reports@ansaldoenergia.com](mailto:reports@ansaldoenergia.com).

In the event the report concerns the Compliance Officer of AE Group:

- if the (oral or written) report is made using the IT platform, the Compliance Officer of AE Group will mandate the Supervisory Body of Ansaldo Energia to analyze the report;
- if the report:
  - is sent by mail, in addition to the above, the whistleblower is required to indicate that the report concerns the Compliance Office of AE Group on the envelope. In this case the report will be delivered to the Supervisory Board;

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	11/34

- is made requiring a face-to-face meeting, the whistleblower must send his/her request using the following email address [odv.dlgs231-01@ansaldoenergia.com](mailto:odv.dlgs231-01@ansaldoenergia.com).

In any case, an acknowledgment of receipt will be sent to the whistleblower within seven days.

For Italian companies that have adopted the Model, if the Report concerns issues related to Legislative Decree 231/01, such Report must be sent to the Supervisory Board using the dedicated channels listed in the General Part of the Model of each Company.

Anyone who receives a Report and / or is involved, in any capacity, in its management process, is required to ensure maximum confidentiality in relation to the subjects and facts reported, notwithstanding any investigations or proceedings initiated by the competent Judicial Authority.

Any further internal reports improperly sent to a person different from the persons indicated above designated of the reports management must be forwarded to the Compliance Officer of AE Group within seven days from its receipt.

### **5.3 Investigation and verification of the Report**

Even if received anonymously, the Report must be documented and detailed, in such a way as to provide all the elements necessary to allow the necessary analysis to be carried out and to ascertain the merits of the reported facts. In particular, the Report should contain, as far as possible, the following elements:

- if not anonymous, the personal details of the Whistleblower, mentioning the role/function in the Company or the relationship with the Group;
- the general information or other elements that make it possible to identify the person who carried out the reported facts and any other persons involved;
- the indication of any other subjects who may report on the same facts;
- a clear and complete description of and how they became aware of the reported facts;
- the circumstances of time and place in which the reported facts were committed;
- any documents that can substantiate the validity of content of the report;
- any other information that can provide useful feedback on the existence of the reported facts.

During the verification of the received Report, the (not anonymous) Whistleblower may be contacted for further information, if necessary.

#### **5.3.1 Written Report**

Upon receipt of a new Report, the Group Compliance Officer, who is responsible for managing the written reports received by IT platform or by mail, directly or through a resource delegated to do so, promptly forward the Report:

- to the most competent corporate structure of AEN or to the Corporate Body, in the event that the Report refers to Ansaldo Energia S.p.A;

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	12/34

- to the CO of the Company to which the Report refers. In the event that the Report concerns the CO of the Company or the Company does not have a CO function, this will be investigated by the Group CO.

With reference to the Italian companies that have adopted the Model, if the report concerns issues relevant under the Italian Legislative Decree 231/01, such report must be sent to the Supervisory Board at the Company involved.

The Supervisory Board, the CO of the Group and of the Group Companies, the Corporate Structures and the Corporate Bodies of AEN, on the basis of their functions and competence, must ensure all necessary and appropriate checks on the verifiable reported facts in the shortest possible time, the privacy of the Whistleblower and of the Accused Person and objectivity, competence and professional diligence.

In particular, on the basis of their functions and competence, they must:

- initiate the checks, informing, if deemed appropriate, the corporate Structures affected by the Report (for example for the acquisition of documentation), involving where necessary other Structures and / or external consultants; in this regard, the Compliance Officer of AE Group has an adequate budget at his/her disposal to be used for training activities, investigations and verification of the reports;
- complete the verification, pointing out the reasons in case of Report filing, as detailed in paragraph 5.4 of this Directive;
- agree with the competent corporate structures any actions to be taken to protect the interests of the Company (for example, legal action, suspension / cancellation of suppliers from the approval list, actions to strengthen the Internal Control System, etc.);
- if the Report is found to be substantiated, submit the results of the analysis of the report to the Board of Directors, the Board of Statutory Auditors and the competent corporate structures, so that the most appropriate disciplinary measures or other initiatives are undertaken, in compliance with the provisions of the relevant company regulations and as detailed in the paragraph 5.6 "Disciplinary measures and other initiatives";
- given the circumstances, agree with the appropriate organizational level any action plan containing the necessary recommendations for improving the internal control system, also ensuring the monitoring of implementation.

With reference to the preliminary phase, it is noted that:

- all communications must show the objectivity and professionalism used in the investigation;
- documentary and electronic evidence must be adequately acquired and protected, so as to prevent it from being altered or lost, in accordance with the principles of this Directive;
- the people involved in the investigation must be informed of the sensitiveness of the topics to be discussed and, consequently, be bound by confidentiality;
- where, by informing the Accused Person, there is a substantial risk of compromising the ability to effectively verify the validity of the Report or to gather necessary evidence, the Accused Person may not be informed until the investigation is completed, without prejudice to the right of defense.

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	13/34

If upon conclusion of the investigation the Report is deemed well founded, it is necessary to prepare a report containing at least the following elements:

- the identification data of the infringer if available;
- the description of the conduct or event encountered;
- the indication of the external rules or the provisions of the internal regulations that appear to have been violated;
- the evidence, including the documentary proofs, on which the violation is based;
- a final assessment of the seriousness of the committed offenses, also for the purpose of applying sanctions or the adoption of other initiatives to protect the Group.

The report is considered unfounded in the following cases:

- as a result of the checks carried out, no elements have emerged such as to suggest that the offense reported has actually occurred;
- the description of the facts is clearly unfounded and/or in bad faith and/or of such a generic content as to not allow any verification in this regard;
- the communications concern circumstances/facts already known and the subject of pending disputes between AEN/Group companies and third parties and supervised by lawyer and/or by the other competent organized corporate units;
- the report is linked to a personal interest of the whistleblower, concerning individual employment relationships.

The reasons why a report is not considered founded must always be formally explained in a report and archived in order to make the decision understandable and available over time.

In any case, the Group CO provides feedback to the non-anonymous whistleblower of any measures taken or intended to be taken within three months from the date of the acknowledgment of receipt of the report or, in the absence of such notice, within three months from the expiry of the seven-day term from the submission of the report.

### 5.3.2 Oral reports

If a report is made through an oral message left on the platform, the latter informs the Group Compliance Officer who, as highlighted in paragraph 5.3.1, is responsible for managing the reports received through the platform.

The management of the report therefore follows the procedure set out in paragraph 5.3.1 for written reports or 5.3.4 if the report concerns issues linked to the Model.

In case of request of a face-to-face meeting, the Group Compliance Officer, if the report concerns:

- AEN, replies within 7 days, indicating the meeting arrangements (for example face-to-face or via the teams platform), the date and time. In addition, the CO of AE Group verifies together with the Whistleblower whether the report concerns issues connected with the Model so as to involve the Supervisory Board in the meeting if necessary;

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	14/34

- a company of AE Group informs the CO of such Company who will reply to the Whistleblower within 7 days, contacting him/her indicating the meeting arrangements.

The CO of the Group or his/her delegate, or the CO of the AE Group Company, meets the Whistleblower. A minute of the relevant meeting will be drawn up and signed by the participants, so that the Whistleblower can verify, correct and confirm the content of the minute prior to his/her signature.

The management of the report therefore follows the procedure set out in paragraph 5.3.1 for written reports or 5.3.3 if the report concerns matters connected with the Model.

### **5.3.3 Reports received using the Dedicated Channels of the Supervisory Board**

If the Report is sent to the Supervisory Board of AE (or to Supervisory Board of another Italian AE Company) using the dedicated channels of the Supervisory Board, the latter if:

- the report concerns a potential Model breach, manages such Report in line with the dedicated provisions contained in the General Part of the Model of the Company;
- the report does not concern a potential Model breach, forwards such report to the CO of AE Group that will manage under paragraph 5.3.1,

### **5.4 Reporting channels through external channel**

With reference to the reports only concerning companies governed by Italian law, the Italian Legislative Decree 24/2023 introduced the possibility of using an external reporting channel, managed by ANAC. Such a channel may only be activated in the event that:

- the Whistleblower has already made an internal report and it has not been followed up;
- the Whistleblower justifiably believes that if he/she made an internal report, it would not be followed up or that the report itself could lead to the risk of retaliation;
- the Whistleblower justifiably believes that the violation may constitute an imminent or obvious danger to the public interest.

The information related to this external channel is available on ANAC's website <https://www.anticorruzione.it/>, in a dedicated, easily identifiable and accessible section. The information that can be found on the ANAC website includes, among other things:

- description of the protection measures for the Whistleblower;
- ANAC contacts (telephone number, postal address and ordinary and certified e-mail address) to make an external report;
- instructions on the use of the external reporting channel;
- how ANAC can ask the Whistleblower to provide clarifications, the deadlines for responding to an external report, as well as the types of response and follow-up that ANAC can provide in case of external report.

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	15/34

## 5.5 Reporting

The Group CO, the Supervisory Boards and the Compliance Officers of the Companies involved in the Report, on the basis of their competence, ensure the preparation of a periodic report on the Reports received <sup>1</sup>.

The CO of the Companies affected by the Report (i.e. the AEN Bodies/structures that followed the investigation phase) provide an advice including an outcome of the analysis of the Report to the Group CO within 60 days since the CO of AE Group has provided them with the Report; therefore, this latter can provide a feedback to the Whistleblower within the times indicated in par. 5.3.1.

To ensure adequate traceability of all reports and their status, the AE Group CO will register all the reports received through a channel different from the dedicated IT platform channel (see paragraph 5.2). In the case of not anonymous reports, the CO of AE Group provides the Whistleblower with the number of the report so that this latter can interact with the CO of AE Group as well as obtain feedback on the status of the Report.

The Report contains, when possible:

- indication of the Reports *(i)* received in the relevant period, *(ii)* received in previous periods when the necessary checks are being carried out, *(iii)* archived in the reference period;
- the status of each "open" report and the results of the related investigations and checks carried out if concluded
- a description of any actions taken.

The report is sent to:

- to the Chairman of the Board of Directors / Chief Executive Officer / General Manager of the Company;
- to the Group Compliance Officer;
- for companies governed by Italian law, to the Board of Statutory Auditors and, where present, to the Supervisory Body.

## 5.6 Disciplinary Measures and other Initiatives

Should unlawful or irregular behavior emerge from the verification activities, AEN and the Companies of the Group evaluate the adoption of disciplinary and / or sanctioning measures, or judicial initiatives.

In particular, the CO of the Group and the CO / Supervisory Board at the Company involved, in compliance with the relevant legislation, send the report on the performed verification:

---

<sup>1</sup> For the sake of completeness, it is specified that this report must be sent even if no reports have been received during the reference period. It is also specified that a half-yearly report is provided by the Supervisory Boards, while an annual report is provided by the Group CO and the Company CO. For the companies that have adopted an ISO 37001 System, this information is transmitted during the review phase by the anti-bribery compliance function to Top Management (see the "Anti-bribery Management System' Manual").

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	16/34

- to the competent Human Resources Unit, in the case of initiatives to be undertaken in relation to employees;
- to the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, in the case of initiatives to be taken against directors and statutory auditors;
- to the head of the organizational structure that manages the contractual relationship, in the case of initiatives to be undertaken with regard to third parties (eg contractual withdrawal, etc.).

The recipients of the aforementioned report, within thirty days of receiving such report, must initiate the process of challenging the violation, in strict compliance with the applicable external and internal legislation and, in the case of involvement of a third party, the signed contractual clauses.

### **5.7 Record keeping and Traceability**

All the organizational structures of the Group involved in the activities described by this document ensure, each to the extent of their competence, the traceability of data and information and ensure the conservation of the produced documentation, paper and / or electronic, to allow the reconstruction of the different phases of the process, always securing the confidentiality and protection of the personal data of the Whistleblower and the Accused Person.

In line with the confidentiality obligations, the original documentation, paper and / or electronic, must be kept for the necessary time for the Report management and in any case for a period not longer than 5 years from the date of archiving or conclusion of the evaluation process.

### **5.8 Processing of data for data protection purposes**

This process protects the processing of the personal data of the persons involved and/or mentioned in the Reports, in accordance with the law in force and the company's data protection procedures.

AEN and the Companies of AE Group ensure that the processing of personal data is carried out lawfully and correctly and in any case in accordance with the specific rules established by the current regulations.

Personal data which is manifestly not useful for the processing of a specific Report shall not be collected or, if accidentally collected, shall be erased without delay.

In addition, it should be noted that the confidentiality of employees of the Whistleblower is also protected in accordance with the provisions of Article 2 *undecies*, entitled "*Restriction on the rights of the data subject*", of Italian Legislative Decree no. 101 of 10 August 2018 on "*Provisions for the adaptation of national legislation to the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation - GDPR)*".

In relation to the disclosure obligations provided for by Article 13 of the GDPR, please refer to the individual disclosures already included within the IT platform.

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	17/34

## **6. ANNEXES**

Not applicable

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
Whistleblowing	AE GROUP-DI-012	1	Internal	18/34

**INDICE**

<b>1. SCOPO .....</b>	<b>20</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>20</b>
<b>3. RIFERIMENTI.....</b>	<b>20</b>
<b>4. ACRONIMI, TERMINI E DEFINIZIONI .....</b>	<b>20</b>
4.1    ACRONIMI .....	20
4.2    TERMINI E DEFINIZIONI.....	21
<b>5. ITER PROCEDURALE .....</b>	<b>24</b>
5.1    PRINCIPI DI RIFERIMENTO .....	24
5.2    INVIO DELLA SEGNALAZIONE TRAMITE CANALE INTERNO .....	27
5.3    ISTRUTTORIA E ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA .....	28
5.4    INVIO DELLA SEGNALAZIONE TRAMITE CANALE ESTERNO .....	31
5.5    REPORTING .....	32
5.6    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ALTRE INIZIATIVE .....	33
5.7    CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITÀ .....	33
5.8    TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI PRIVACY .....	34
<b>6. ALLEGATI.....</b>	<b>34</b>

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
			[REDACTED]	19/34

## 1. SCOPO

La presente Direttiva ha lo scopo di regolamentare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di condotte illecite, anche in forma anonima o confidenziale, effettuate dal personale delle Società del Gruppo Ansaldo Energia e da terzi.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Direttiva si applica a tutte le Società del Gruppo Ansaldo Energia.

## 3. RIFERIMENTI

AE GROUP-PL-005	Anti-Bribery and Corruption policy
AE-DI-005	Direttiva Anti-Bribery and Corruption
Codice Etico	Codice Etico del Gruppo Ansaldo Energia approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia S.p.A. e recepito da tutte le Società del Gruppo Ansaldo Energia
D.Lgs. 231/2001	Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
Direttiva UE 2019/1937	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
D.Lgs. 24/2023	Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
UNI ISO 37001:2016	Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione – Requisiti e guida all'utilizzo

## 4. ACRONIMI, TERMINI E DEFINIZIONI

### 4.1 Acronimi

AEN	Ansaldo Energia S.p.A.
-----	------------------------

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
			[REDACTED]	20/34

ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

CO

Compliance Officer

OdV

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

#### 4.2 Termini e Definizioni

Compliance Officer di Gruppo

Il ruolo di Compliance Officer di Gruppo (di seguito nominato "CO di Gruppo") è svolto dal responsabile della Funzione Centrale che ha in carico le attività di Compliance (come da documenti organizzativi in vigore)

Compliance Officer Aziendale

Il ruolo di Compliance Officer della singola Società (di seguito nominato "CO Aziendale") è svolto dal responsabile della Unità Organizzativa Legale. In assenza di tale funzione il ruolo è svolto dal legale rappresentante della Società o da altro soggetto dallo stesso individuato e in quest'ultimo caso, nominato con atto formale

Condotte illecite

Condotte, anche di tipo omissione, messe in pratica da personale di AEN o di Società del Gruppo o da terze parti in affari con il Gruppo, in violazione:

- della normativa esterna;
- del Codice Etico, della Politica di Prevenzione della corruzione o dell'ulteriore normativa interna sia aziendale sia di Gruppo;
- per le società di diritto italiano, di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e/o di violazioni del Modello ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalle Società

Contesto lavorativo

Le attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle condotte illecite e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione

Divulgazione pubblica

Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

Facilitatore

Persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

Gruppo Ansaldo Energia o Gruppo

Comprende Ansaldo Energia S.p.A. e tutte le società da questa controllate, sia direttamente sia indirettamente

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
			[REDACTED]	21/34

Modello ex D.Lgs. 231/2001 o  
Modello 231

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.  
231/2001 o OdV

Personale

Segnalazione

Segnalante

Documento adottato dalle Società del Gruppo di diritto italiano allo scopo di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001

Organismo nominato dai Consigli di Amministrazione delle Società di diritto italiano che hanno adottato il Modello ex D.lgs. 231/2001 e che ha, tra l'altro, i compiti di:

- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, nonché tramite controlli specifici, la verifica del corretto svolgimento presso le Strutture aziendali delle attività sociali ritenute a rischio dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, in conformità al Modello 231 adottato;
- espletare l'attività di verifica e di approfondimento delle segnalazioni di violazioni del Modello 231 ricevute, predisponendo, nel caso in cui la segnalazione sia fondata, una apposita relazione per il soggetto preposto a valutare se comminare sanzioni, così come definito nel Modello 231

Dirigenti, dipendenti, tirocinanti, retribuiti o non, o lavoratori temporanei di AEN e delle Società del Gruppo

Comunicazione del segnalante di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (ove applicabile) avente a oggetto informazioni su una condotta illecita che interessa uno o più Società del Gruppo e/o il suo personale o terzi parti in affari con il Gruppo

Persona fisica che effettua la segnalazione (interna o esterna) o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Oltre al Personale, possono, tra l'altro, effettuare una segnalazione:

- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso il Gruppo Ansaldo Energia;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa nel Gruppo che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in suo favore;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività nel Gruppo Ansaldo Energia;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o

Document title

Document No.

Rev.

Security Level

Page

22/34

	rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato
Segnalato o persona coinvolta	Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
Segnalazione interna	Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulla condotta illecita, presentata tramite il canale di segnalazione internal.
Segnalazione esterna	Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulla condotta illecita, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC
Socio in affari	Parte esterna con cui AEN ha o progetta di stabilire una qualsivoglia forma di relazione commerciale
Stakeholder	<p>Persona oppure organizzazione che può influenzare, essere influenzata, o percepire sé stessa come influenzata da una decisione o attività di una delle Società del Gruppo. Gli stakeholder possono essere interni o esterni al Gruppo. Tra i principali Stakeholder esterni si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli abitanti delle comunità locali e loro aggregazioni (comitati, associazioni, ecc.);</li> <li>• le autorità e pubbliche amministrazioni;</li> <li>• clienti;</li> <li>• concorrenti;</li> <li>• consulenti;</li> <li>• controparti finanziarie;</li> <li>• Enti terzi no profit;</li> <li>• fornitori;</li> <li>• potenziali investitori;</li> <li>• promotori commerciali</li> </ul>

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
				23/34

## 5. ITER PROCEDURALE

### 5.1 Principi di riferimento

Di seguito si esplicitano i principi di riferimento che devono essere considerati nella gestione delle segnalazioni interne:

- **Dovere di segnalare condotte illecite:** il personale di AEN e delle Società del Gruppo che, in ragione delle funzioni svolte, venga a conoscenza di una condotta illecita (cfr. Termini e definizioni) ha il dovere di segnalare detta condotta secondo le modalità descritte nel presente documento.
- **Protezione:**
  - del segnalante;
  - dei facilitatori;
  - delle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  - dei colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  - degli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché degli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tale persona;
  - di coloro che collaborano agli approfondimenti sulla segnalazione.

AEN e le Società del Gruppo vietano qualsiasi forma di ritorsione nei confronti dei soggetti sopra indicati e assicurano la tutela degli stessi contro qualsiasi azione ritorsiva e/o comportamento discriminatorio (ad esempio, licenziamento, *mobbing*, demansionamento, trasferimento ingiustificato, molestie sul luogo di lavoro, altre forme di ritorsioni che determinano condizioni di lavoro insopportabili) in caso di segnalazione interna, esterna o di divulgazione pubblica. Le tutele sono previste anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

La sopra indicata protezione è garantita da AEN e dalle Società del Gruppo anche qualora la segnalazione avvenga:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le tutele previste per il Segnalante:

- cessano di applicarsi in caso di sentenza anche di primo grado, che accerti nei confronti del Segnalante la responsabilità penale per calunnia o diffamazione o comunque per medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave (le medesime tutele si applicano

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
				24/34

per le eventuali ritorsioni subite a causa della Segnalazione qualora la sentenza di primo grado sfavorevole per il Segnalante non venga confermata);

- non si applicano ai casi in cui il Segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera.
- **Protezione dalle segnalazioni in malafede:** AEN e le Società del Gruppo garantiscono adeguata protezione nei riguardi del personale accusato con dolo o colpa grave in malafede.
- **Obbligo di riservatezza:** il personale di AEN e delle Società del Gruppo e i componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 che ricevono una segnalazione e/o che siano coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione della stessa, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sull'identità del segnalante. Pertanto, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il segnalato non ha diritto di ottenere indicazioni circa l'origine della segnalazione, né tantomeno informazioni circa i dati personali del segnalante, a meno che la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato. In tal caso la segnalazione sarà utilizzabile per il procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
- **Tutela dell'identità del segnalato:** AEN, le Società del Gruppo e gli OdV assicurano la riservatezza dell'identità del segnalato, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto (ad esempio nel caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria). Il divieto di rivelare l'identità del Segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del Segnalante, ma anche a tutti gli elementi della Segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.
- **Tutela della riservatezza delle informazioni:** AEN, le Società del Gruppo e gli OdV assicurano la tutela delle informazioni e il trattamento delle stesse nel rispetto della normativa privacy vigente. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente da AEN e dalle Società del Gruppo.
- **Tutela dell'integrità delle segnalazioni:** tutte le Segnalazioni ricevute e la relativa documentazione sono adeguatamente archiviate per garantire che non vi siano dispersioni e/o trasmissioni di informazioni in contrasto con il principio di tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Tale documentazione è conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
- **Dovere di indipendenza e professionalità nella gestione delle segnalazioni:** coloro che sono preposti alla gestione delle segnalazioni presso AEN e le Società del Gruppo svolgono le proprie attività assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionale. A tal proposito AEN garantisce che la gestione del canale di segnalazione interno sia affidata a personale specificamente formato in materia di privacy e sulla disciplina del whistleblowing per la gestione dello stesso.

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
				25/34

- **Dovere di informazione e formazione:** AEN e le Società del Gruppo prevedono adeguate iniziative di informazione e formazione del Personale sul tema e sulle misure, gli strumenti e i canali di segnalazione adottati; assicurano, inoltre adeguata informativa nei confronti delle Terze parti, anche tramite pubblicazione su una sezione dedicata del sito internet istituzionale.
- **Divieto di rinunce e transazioni:** le rinunce e le transazioni, integrali e parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto 231/2001 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (quali le sedi giurisdizionali o amministrative sindacali).

In considerazione dei principi di riferimento precedentemente enunciati, si stabilisce che:

- la segnalazione non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale tra il segnalato e AEN ovvero la Società del Gruppo di appartenenza;
- qualora il personale di AEN o di una Società del Gruppo sia a conoscenza della commissione di una condotta illecita e non provveda a effettuare la segnalazione, tale condotta costituisce una violazione delle disposizioni contenute nella presente Direttiva con l'applicazione, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle conseguenti sanzioni disciplinari;
- il segnalante che, al momento della segnalazione, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito delle condotte/violazioni da segnalare ai sensi della presente Direttiva, non potrà in alcun caso essere esposto ad azioni disciplinari o conseguenze contrattuali, neppure qualora, in seguito, dovesse emergere che la suddetta segnalazione risulti inesatta o infondata;
- qualora la segnalazione risulti non fondata e ricorrano le circostanze per cui sia stata accertata la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio del segnalante, saranno adottate le conseguenti sanzioni disciplinari o conseguenze contrattuali;
- il segnalante che, a seguito della segnalazione, ritenga di aver subito condotte ritorsive, può:
  - inoltrare una nuova segnalazione avente a oggetto le ritorsioni subite, affinché siano adottati i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione e/o per rimediare alle conseguenze negative connesse alla discriminazione, nonché per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della discriminazione;
  - comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito (applicabile nel caso di segnalante che abbia effettuato una segnalazione relativa a un segnalato che opera all'interno di una società di diritto italiano). L'ANAC per acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 24/2023.

Il Gruppo promuove un'attività di comunicazione e informazione verso il personale per assicurare la più ampia conoscenza e la più efficace applicazione della presente Direttiva, mediante l'illustrazione della disciplina in materia di segnalazioni, del funzionamento e accesso ai canali e agli strumenti messi a disposizione per effettuare segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne e del sistema sanzionatorio in caso di violazioni della presente Direttiva.

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
				26/34

Inoltre, espone e rende facilmente visibili nei luoghi di lavoro le suddette informazioni, ad esempio tramite la pubblicazione nella intranet della presente Direttiva.

Il personale che abbia dubbi circa l'applicazione della presente procedura può rivolgersi al CO Aziendale per i necessari chiarimenti in merito.

Infine, il Gruppo informa i soci in affari e, più in generale, tutti i suoi Stakeholder dei canali attraverso cui questi possono effettuare una segnalazione interna circa condotte illecite, pubblicando nel sito internet di AEN la presente Direttiva e fornendo informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne e quelle esterne.

## 5.2 Invio della segnalazione tramite canale interno

Il personale, i soci in affari e gli stakeholder trasmettono le segnalazioni non appena vengono a conoscenza dei fatti da denunciare. La segnalazione tramite il canale interno può essere effettuata in forma scritta ovvero in forma orale.

Per la ricezione delle segnalazioni AEN e le Società del Gruppo hanno predisposto i seguenti canali interni:

- le **segnalazioni in forma scritta** possono essere inviate tramite:
  - **piattaforma informatica** accessibile dall'indirizzo <https://ansaldoenergia.integrityline.com/>. Tale piattaforma utilizza un protocollo di crittografia che garantisce sicurezza e confidenzialità nella gestione della segnalazione. Attraverso il protocollo di crittografia, i dati del segnalante che si accredita presso la piattaforma per segnalare vengono segregati in una sezione dedicata per la specifica Società del Gruppo per cui si vuole effettuare la segnalazione della piattaforma;
  - **posta elettronica**, all'indirizzo e-mail: [reports@ansaldoenergia.com](mailto:reports@ansaldoenergia.com);
  - **posta cartacea** presso la sede legale di AEN, all'attenzione del Compliance Officer di Gruppo. In questo caso sulla busta il segnalante deve indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione di whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione;
- le **segnalazioni in forma orale** possono essere effettuate tramite:
  - **piattaforma informatica** accessibile dall'indirizzo <https://ansaldoenergia.integrityline.com/>, che consente di lasciare messaggi vocali;
  - **richiesta di incontro diretto**, che sarà fissato entro un termine ragionevole. La richiesta di incontro deve essere inviata al seguente indirizzo e-mail: [reports@ansaldoenergia.com](mailto:reports@ansaldoenergia.com).

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Compliance Officer di Gruppo:

- se questa è inviata tramite portale (sia nella forma scritta che in quella orale), lo stesso prevederà, nel caso il segnalante indichi che la segnalazione riguarda il CO di Gruppo, tramite opportune modalità informatiche, allo instradamento della segnalazione all'OdV di AEN preposto all'analisi della segnalazione;

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
				27/34

- se questa:

- è inviata in forma scritta tramite posta, il segnalante deve evidenziare sulla busta, oltre a quanto già sopra indicato, che la segnalazione riguarda il Compliance Officer di Gruppo. In questo caso la segnalazione sarà recapitata all'OdV;
- è effettuata tramite richiesta di incontro, il segnalante deve inviare la richiesta di incontro alla casella e-mail [odv.dlgs231-01@ansaldoenergia.com](mailto:odv.dlgs231-01@ansaldoenergia.com).

In ogni caso viene rilasciato al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Per le Società di diritto italiano che hanno adottato il Modello, qualora la segnalazione riguardi tematiche connesse con il D.Lgs. 231/2001, la stessa dovrà essere inviata all'OdV tramite i canali di comunicazione riportati nella Parte Generale del Modello di ciascuna Società.

Chiunque riceva una segnalazione e/o sia coinvolto, a qualsiasi titolo, nella gestione della stessa, è tenuto a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, a meno di eventuali indagini o procedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria.

Eventuali segnalazioni interne presentate erroneamente a un soggetto diverso da quello deputato alla gestione delle segnalazioni devono essere trasmesse da quest'ultimo al CO di Gruppo, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento.

### 5.3 Istruttoria e accertamento della segnalazione interna

La segnalazione, anche pervenuta in forma anonima, deve essere documentata e circostanziata, in modo tale da fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute verifiche e accertare la fondatezza dei fatti segnalati. In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere, per quanto possibile, i seguenti elementi:

- se non anonima, le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione nell'ambito della Società del Gruppo di appartenenza ovvero della relazione con il Gruppo;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati e le eventuali altre persone coinvolte;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con cui si è venuti a conoscenza degli stessi;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di quanto segnalato;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

In sede di verifica sulla fondatezza della segnalazione ricevuta, il segnalante che non è voluto rimanere anonimo potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni, qualora risultassero necessarie.

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
			28/34	

### 5.3.1 Segnalazioni scritte

Alla ricezione di una nuova segnalazione, il Compliance Officer di Gruppo, che ha la responsabilità di gestire le segnalazioni scritte ricevute tramite la piattaforma o per posta ordinaria, direttamente o per il tramite di una risorsa a ciò delegata, provvede tempestivamente a inoltrare la segnalazione:

- alla Struttura aziendale di AEN o all'Organo Sociale ritenuto più competente, nel caso in cui la segnalazione faccia riferimento ad Ansaldo Energia;
- al CO della Società a cui si riferisce la segnalazione. Nel caso in cui la segnalazione riguardasse il CO della Società, questa sarà approfondita dal CO di Gruppo

Resta inteso che per le Società di diritto italiano che hanno adottato il Modello, qualora i fatti segnalati siano ritenuti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la segnalazione andrà inviata all'OdV della Società interessata dalla segnalazione stessa.

L'Organismo di Vigilanza, il CO di Gruppo e delle Società del Gruppo, le Strutture aziendali e gli Organi Sociali di AEN e delle Società del Gruppo, per gli ambiti di competenza, assicurano lo svolgimento delle opportune e necessarie verifiche sui fatti segnalati verificabili, garantendo che queste siano svolte nel rispetto della privacy e della riservatezza del segnalato e del segnalante, nel minor tempo possibile e nel rispetto dei principi di obiettività, imparzialità, indipendenza, competenza e diligenza professionale.

In particolare, essi, per quanto di competenza, provvedono a:

- avviare le verifiche, informando a seconda dei casi (e se ritenuto opportuno) le Strutture aziendali interessate dalla segnalazione (ad esempio per l'acquisizione di documentazione), coinvolgendo ove necessario altre Strutture e/o consulenti esterni. A tal riguardo al CO di Gruppo è riservato un adeguato budget ad uso esclusivo delle attività di formazione e aggiornamento normativo in tema di whistleblowing e di supporto alle attività di analisi e verifica delle segnalazioni;
- concludere le verifiche tracciando le motivazioni nei casi di archiviazione della segnalazione, secondo quanto meglio dettagliato nel seguito del paragrafo, cui si rinvia;
- concordare con le competenti Strutture aziendali eventuali azioni da intraprendere a tutela degli interessi di AEN/della Società del Gruppo (ad esempio, azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dall'elenco, azioni di rafforzamento del Sistema di Controllo Interno, ecc.);
- qualora sia riscontrata la fondatezza della segnalazione, sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e/o delle competenti Strutture di AEN/delle società del Gruppo, gli esiti degli approfondimenti della segnalazione, affinché siano intrapresi i più opportuni provvedimenti disciplinari ovvero altre iniziative, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa aziendale di riferimento e secondo quanto meglio dettagliato nel paragrafo 5.6 "Provvedimenti disciplinari e altre iniziative" del presente documento, cui si rinvia;
- concordare, con il livello organizzativo appropriato, date le circostanze, l'eventuale piano di azione recante le raccomandazioni necessarie per il miglioramento del Sistema di Controllo Interno, garantendone, altresì, il monitoraggio dell'attuazione.

In relazione alla fase istruttoria si rappresenta quanto segue:

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
			29/34	

- tutte le comunicazioni dovranno dimostrare l'obiettività e la professionalità impiegate nell'indagine;
- le prove documentali ed elettroniche devono essere adeguatamente acquisite e protette, così da evitare che siano alterate o perdute, conformemente ai principi della presente Direttiva;
- le persone coinvolte nell'istruttoria devono essere informate circa il carattere di riservatezza degli argomenti da trattare e, di conseguenza, della necessità che tale riservatezza sia rispettata;
- laddove sussista il rischio sostanziale che, informando il segnalato in merito alla segnalazione dei suoi dati, si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere prove necessarie, il segnalato potrebbe non essere informato, fino a che ciò non risulti necessario alla corretta gestione delle indagini, fatto salvo il diritto alla difesa.

Nel caso in cui la segnalazione sia ritenuta fondata, alla conclusione dell'attività istruttoria è predisposta a cura della struttura che si è occupata di svolgere le verifiche sulla segnalazione una relazione che conterrà almeno i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'autore della violazione, ove disponibili;
- la descrizione della condotta o dell'evento riscontrato;
- l'indicazione delle norme esterne ovvero le disposizioni previste dalla regolamentazione interna che risultano essere state violate;
- gli elementi, anche di natura documentale, comprovanti la violazione;
- una valutazione conclusiva circa la gravità degli illeciti commessi, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni ovvero l'adozione di altre iniziative a tutela del Gruppo.

La segnalazione è ritenuta non fondata nei seguenti casi:

- all'esito delle verifiche effettuate non siano emersi elementi tali da far ritenere che l'illecito denunciato si sia effettivamente verificato;
- la descrizione dei fatti risulta palesemente infondata e/o in malafede e/o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito;
- le comunicazioni riguardano circostanze/fatti già noti e oggetto di contenziosi pendenti tra AEN/Società del Gruppo e Terzi e presidiati dal legale e/o dalle altre unità organizzate aziendali competenti;
- la segnalazione risulti legata a un interesse personale del segnalante, che attenga ai rapporti individuali di lavoro.

Le motivazioni per cui una segnalazione non sia ritenuta fondata devono essere sempre esplicitate formalmente tramite redazione di un verbale e archiviate in modo da rendere comprensibile la decisione assunta e mantenerla disponibile nel tempo.

In ogni caso, il CO di Gruppo provvede a fornire un riscontro al segnalante non anonimo delle eventuali misure adottate o che si intende adottare entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
				30/34

della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

### **5.3.2 Segnalazioni orali**

Nel caso di ricezione di una segnalazione tramite messaggio lasciato in piattaforma, quest'ultima avvisa il Compliance Officer di Gruppo, che, come evidenziato nel paragrafo 5.3.1 ha la responsabilità di gestire le segnalazioni ricevute tramite la piattaforma.

La gestione della segnalazione segue quindi l'iter previsto nel paragrafo 5.3.1 per le segnalazioni scritte o 5.3.4 se è una segnalazione che riguarda tematiche connesse con il Modello 231.

Nel caso di ricezione di una nuova segnalazione tramite incontro, il Compliance Officer di Gruppo, nel caso la segnalazione riguardi:

- AEN, dà un riscontro al segnalante entro 7 giorni, indicando le modalità attraverso le quali avverrà l'incontro (ad esempio di persona ovvero tramite piattaforma teams) e definendo la data e l'orario dell'incontro. Nell'ambito di questo riscontro, il CO di Gruppo verifica con il segnalante se la segnalazione riguardi tematiche connesse con il Modello 231 così da coinvolgere se del caso l'OdV nell'incontro;
- una società del Gruppo, informa il CO della Società del Gruppo che provvederà a dare un riscontro al segnalante entro 7 giorni e prenderà contatto con il segnalante definendo modalità e tempistiche di effettuazione dell'incontro.

Il CO di Gruppo o suo delegato, ovvero il CO della società del Gruppo, effettua l'incontro con il segnalante. Dell'incontro viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dai partecipanti alla riunione, in modo tale che la persona segnalante possa verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro preliminarmente alla propria sottoscrizione.

La gestione della segnalazione segue quindi l'iter previsto nel paragrafo 5.3.1 per le segnalazioni scritte o 5.3.4 se è una segnalazione che riguarda tematiche connesse con il Modello 231.

### **5.3.3 Segnalazioni ricevute tramite i canali di comunicazione dell'OdV**

Nel caso in cui la segnalazione sia ricevuta dall'OdV di AEN (o di una società del Gruppo dotata di Modello 231) attraverso i canali di comunicazione dell'OdV, quest'ultimo nel caso la segnalazione:

- sia relativa a una possibile violazione del Modello 231, procede a gestirla secondo le modalità definite nella Parte Generale del Modello della Società interessata a cui si fa rimando;
- non sia relativa a una possibile violazione del Modello 231, procede a trasmetterla al CO di Gruppo che si occupa di seguire la verifica della segnalazione seguendo l'iter indicato nel par. 5.3.1.

## **5.4 Invio della segnalazione tramite canale esterno**

Per le segnalazioni concernenti Società di diritto italiano il D.Lgs. 24/2023 ha introdotto un canale di segnalazione esterno, gestito dall'ANAC. Si può attivare tale canale solo nel caso in cui:

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
			31/34	

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità attraverso cui il segnalante può effettuare la segnalazione esterna all'ANAC, sono definite da quest'ultima e indicate nel sito <https://www.anticorruzione.it/>, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile. Tra le informazioni che possono essere reperite nel sito ANAC si segnala tra l'altro:

- l'illustrazione delle misure di protezione del segnalante;
- i contatti ANAC (numero di telefono, recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata) per effettuare una segnalazione esterna;
- le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna;
- le modalità con le quali ANAC può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna.

## 5.5 Reporting

Il CO di Gruppo, gli OdV e i CO delle Società interessate dalla segnalazione, per quanto di competenza, assicurano la predisposizione di un report periodico sulle segnalazioni ricevute<sup>2</sup>.

I CO delle Società interessate dalla segnalazione (ovvero gli Organi/le strutture di AEN che hanno seguito l'istruttoria sulla segnalazione) forniscono comunque un riscontro dell'esito dell'analisi della segnalazione al CO di Gruppo entro 60 giorni da quando il CO di Gruppo gli ha assegnato l'approfondimento della segnalazione, così che il CO di Gruppo può fornire il riscontro al segnalante nei tempi indicati nel par. 5.3.1.

Per garantire un'adeguata tracciabilità di tutte le segnalazioni e del loro stato, è cura del CO di Gruppo inserire nella piattaforma informatica dedicata (cfr. § 5.2) le segnalazioni orali (conseguenti a richiesta di incontro) e quelle scritte (che arrivano tramite posta o tramite la e-mail [reports@ansaldoenergia.com](mailto:reports@ansaldoenergia.com)). Nel caso che non si tratti di segnalazioni anonime, il CO di Gruppo procede a indicare al segnalante il numero della segnalazione attraverso cui lo stesso può interagire con il CO di Gruppo così come avere riscontro circa lo stato della segnalazione.

Tale report contiene, ove presenti:

---

<sup>2</sup> Per completezza si specifica che tale report va trasmesso anche qualora nel periodo di riferimento non siano state ricevute delle segnalazioni. Si precisa altresì che per gli OdV è previsto un report semestrale, mentre per il CO di Gruppo e il CO delle Società è previsto un report annuale. Per le Società che hanno adottato un Sistema ISO 37001, tali informazioni sono trasmesse in fase di riesame dal Responsabile della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione all'Alta Direzione (si veda il Manuale "Anti-bribery Management System").

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
				32/34

- l'indicazione delle segnalazioni *(i)* ricevute nel periodo di riferimento, *(ii)* ricevute nei periodi precedenti e per le quali sono in corso di svolgimento le verifiche necessarie, *(iii)* archiviate nel periodo di riferimento;
- lo status di ciascuna segnalazione "aperta" e i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente alle segnalazioni per le quali sono state concluse le analisi;
- la descrizione di eventuali azioni intraprese.

Il report è trasmesso:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato/Direttore Generale/Rappresentante Legale della Società;
- al Compliance Officer di Gruppo;
- per le Società di diritto italiano, al Collegio Sindacale e, laddove presente, all'Organismo di Vigilanza.

## 5.6 Provvedimenti disciplinari e altre iniziative

Qualora dallo svolgimento delle attività di accertamento sulle segnalazioni dovessero emergere, a carico del segnalato, comportamenti illeciti o irregolari, AEN e le Società del Gruppo valutano l'attivazione di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori, ovvero iniziative giudiziarie.

In particolare, il CO di Gruppo e il CO/OdV della Società del Gruppo interessata, nel rispetto della normativa in materia, invia la relazione circa gli accertamenti svolti sulle segnalazioni ricevute:

- alla competente Struttura risorse umane, nel caso di iniziative da intraprendere nei confronti dei lavoratori dipendenti;
- al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nel caso di iniziative da intraprendere nei confronti di amministratori e di sindaci;
- al responsabile della Struttura organizzativa che gestisce il rapporto contrattuale, nel caso di iniziative da intraprendere nei riguardi delle terze parti (es. recesso contrattuale, ecc.).

I destinatari della predetta relazione, entro trenta giorni dall'acquisizione della stessa, avvieranno il processo di contestazione della violazione, nel rigoroso rispetto della normativa di riferimento esterna e interna applicabile e, se trattasi di un terzo, delle clausole contrattuali sottoscritte.

## 5.7 Conservazione della documentazione e tracciabilità

Tutte le Strutture organizzative del Gruppo coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, garantendone sempre la riservatezza e la protezione dei dati personali del segnalante e del segnalato.

Come già evidenziato, la documentazione in originale, cartacea e/o informatica, inherente alle segnalazioni interne sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza per il tempo

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
			33/34	

necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

### **5.8 Trattamento dei dati ai fini privacy**

Nell'ambito del presente processo è tutelato, ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di *privacy*, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni.

AEN e le Società del Gruppo garantiscono che il trattamento dei dati personali avvenga in modo lecito e secondo correttezza e comunque in base alle specifiche regole previste dalla normativa vigente.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

Inoltre, si specifica che la riservatezza del dipendente Segnalante è inoltre tutelata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 *undecies* rubricato *"Limitazione ai diritti dell'interessato"* del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*.

In relazione agli obblighi informativi previsti dall'art. 13 GDPR si rimanda all'informativa già incluse all'interno della piattaforma informatica.

## **6. ALLEGATI**

Non presenti

Document title	Document No.	Rev.	Security Level	Page
			34/34	